

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "Via P. A. Micheli"

Via P. A. Micheli, 21 00197 Roma - 10° Distretto - Tel. 06 3221302 e Tel. Fax 06 32654258 Cod. mecc RMIC8D8001 - Distretto Scolastico X - Cod. fisc. 97713770580 www.istitutocomprensivoviamicheli.it - e-mail rmic8d8001@istruzione.it - pec rmic8d8001@pec.istruzione.it

DOCUMENTO DI ISTITUTO SULLA WALUTAZIONE ***

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO



VIA MICHELI



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO



SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA MONTESSORI



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL



Cambridge Assessment International Education





LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI. MISURABILI E CONFRONTABILI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

1 - FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI

La valutazione, come si può leggere nel DPR 122/09, costituisce uno dei momenti fondamentali in cui si esplicano l'autonomia professionale del docente, "sia nella sua funzione individuale che collegiale", e quella didattica delle istituzioni scolastiche.

Il Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, che ha introdotto importanti modifiche a decorrere dal 1° settembre 2017, stabilisce che:

- La valutazione ha per oggetto "il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze" (art. 1, comma 1)
- "La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche [...]; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1 comma 2)
- "Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico [...]" (art.1 comma 5)
- "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione [...] e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" (art 1 comma 8)

Poiché la valutazione ha finalità prevalentemente formativa, il docente prende in considerazione il punto di partenza di ogni allievo e il differenziale di apprendimento, misurando il rendimento attraverso verifiche intermedie e proponendo valutazioni periodiche e finali in coerenza "con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (DPR 122/09, art. 1 comma 4)

Attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento, fornisce quindi allo studente e alle famiglie gli elementi necessari per migliorare il rendimento scolastico e mettere in grado l'allievo di fare una corretta autovalutazione dei propri comportamenti e percorsi di apprendimento, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione" adottato del Consiglio Europeo con raccomandazione del 23-24 marzo 2000 (DPR 122/09, art. 1 comma 3).



Pertanto, il docente avrà cura di fornire una valutazione trasparente e tempestiva, nella formulazione della quale eviterà di ricorrere a medie aritmetiche valorizzando invece l'impegno dell'alunno e il suo percorso complessivo.

La scuola si impegna ad assicurare nel corso dell'anno a ogni studente, in presenza di carenze formative o di alte potenzialità un'assistenza adeguata, prevedendo in sede di Consiglio di Classe percorsi di apprendimento personalizzati e organizzando in sede di Collegio Docenti corsi di recupero o potenziamento. (D.lgs. 62 art. 2,2 - artt. 3,2 e 6,3).

1.1. IL REGISTRO ELETTRONICO

Per garantire il diritto degli alunni a una valutazione tempestiva e attivare il processo di autovalutazione il Collego dei Docenti ritiene che sia necessario far conoscere:

- all'alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati
- alla famiglia, il livello di conoscenze, abilità e competenze dei propri figli in relazione alle attività didattiche ed educative realizzate.

Al raggiungimento di questo obiettivo concorre lo strumento del registro elettronico, ovvero un registro virtuale che riproduce quello tradizionale cartaceo e che può essere consultato on line dalle famiglie previo ritiro di una password presso la Scuola, a tutela della privacy.

I genitori possono così informarsi in tempo reale

- sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi (Primaria e Secondaria)
- sui risultati ottenuti nelle varie discipline (Secondaria)

Le famiglie possono infine accedere attraverso il registro al documento di valutazione quadrimestrale.

L'utilizzo del registro elettronico permette alle famiglie di accedere ai servizi senza recarsi necessariamente nella sede scolastica; di monitorare l'andamento dell'alunno e di accedere a un maggior numero di informazioni sulle attività che si svolgono quotidianamente in classe e programmate dai docenti; garantisce la trasparenza dell'azione didattica ed educativa dichiarata nel patto formativo tra docenti, famiglie e alunni.

Le informazioni relative all'alunno possono essere consultate solo ed esclusivamente dai genitori o da chi ne fa le veci.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 122/2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

Legge 13 luglio, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

D.M. 3 ottobre 2017, n. 741: Regolamentazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 ottobre 2017, n. 742: Regolamentazione delle modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

Circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.




2. NORME GENERALI

La valutazione è parte integrante della programmazione non solo come momento di verifica degli apprendimenti, ma come spunto per migliorare il progetto educativo-formativo. Costituisce infatti un motivo di riflessione e di ricerca delle migliori strategie per promuovere in tutti gli alunni un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.

La valutazione, quindi, permette un adeguamento della programmazione educativa e didattica che consente di:

- predisporre possibilità di aiuto nei confronti dell'alunno per favorire il superamento delle difficoltà in itinere
- pianificare percorsi individualizzati per gli alunni a rischio di insuccesso formativo



Secondo il D.Lgs. 62/17 art. 2 comma 3, la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la primaria o dal consiglio di classe per la secondaria.

La valutazione nelle singole discipline viene espressa in voti in decimi (con l'eccezione dell'insegnamento della Religione cattolica e di Attività alternativa), all'interno di parametri e criteri stabiliti dal Collegio: per la Primaria la scala va dal 5 al 10, per la Secondaria dal 4 al 10 in quanto si ritiene che una valutazione inferiore non abbia valore formativo.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Oltre ai docenti curricolari, partecipano alla valutazione:

- i docenti di religione cattolica e di attività alternative, la cui valutazione è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti;
- i docenti anche di altro grado scolastico che svolgono attività di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, fornendo elementi conoscitivi sull'interesse e sul profitto;
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.



Sono oggetto di valutazione le attività trasversali di Cittadinanza e Costituzione, il cui voto afferisce alle discipline dell'area storico-geografica (D. lgs. 62/2017 art. 2,4).

DESCRITTORI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO 4 (gravemente insufficiente):

• non ha raggiunto gli obiettivi previsti (solo Secondaria)

VOTO 5 (non sufficiente):

- non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti (primaria) (infanzia/primaria)
- ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi previsti (Secondaria)

VOTO 6 (sufficiente):

ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti

VOTO 7 (discreto):

• ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi previsti

VOTO 8 (buono):

ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti

VOTO 9 (distinto):

• ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi previsti

VOTO 10 (ottimo/eccellente):

· ha raggiunto in modo completo, approfondito e consapevole gli obiettivi previsti



3. SCUOLA DELL'INFANZIA

La valutazione del processo formativo è espressa, al termine del ciclo della scuola dell'Infanzia, attraverso una scheda nella quale si osservano: il comportamento dell'alunno in relazione alle finalità che la scuola si pone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l'apprendimento; quindi il grado di autonomia sviluppato, la conquista di una propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte, i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di esperienza.

Il giudizio sulle competenze, espresso in termini alfabetici, comprende tre livelli:

- S Competenza pienamente acquisita
- P Competenza acquisita a livello essenziale
- N Competenza non ancora pienamente acquisita

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INFANZIA (allegato 1)

4. SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO

Nel processo di valutazione si riconoscono 3 momenti:

- valutazione diagnostica o in ingresso
- valutazione formativa
- valutazione sommativa o finale

4.1. LA VALUTAZIONE IN INGRESSO

Per individuare la situazione degli alunni, all'inizio di ogni ciclo scolastico i docenti somministrano delle prove di ingresso specifiche per disciplina (valutazione in ingresso o diagnostica), concordandole con i docenti delle classi parallele: questa valutazione iniziale permette di rilevare il possesso dei prerequisiti necessari per lavorare in modo adeguato sulla programmazione.

Le prove effettuate nelle classi intermedie permettono invece di verificare il livello di preparazione dei ragazzi in relazione ai contenuti da affrontare nel nuovo anno scolastico e il livello di mantenimento delle conoscenze e delle competenze dell'anno precedente.

In alcune discipline, come Italiano e Matematica, vengono effettuate prove d'ingresso d'Istituto sul modello Invalsi, così da garantire la maggiore oggettività possibile nell'attribuzione del voto in decimi e nell'individuazione delle fasce di livello della classe. Le prove oggettive sono utili per il rilevamento di competenze trasversali e specifiche: il loro utilizzo viene concordato e condiviso tra i vari ordini di scuola per consentire la definizione dello standard di apprendimento dell'istituto e il confronto con quello nazionale.



PROCEDURA PER IL CALCOLO DEL VOTO IN DECIMI (allegato 2)

Tabella per la valutazione delle prove d'ingresso Primaria

LIVELLO	VOTO	GIUDIZIO
ALTO (1° fascia)	10/9	Ottimo / Distinto
MEDIO-ALTO (2° fascia)	8	Buono
MEDIO (3° fascia)	7	Discreto
MEDIO/BASSO (4° fascia)	6	Sufficiente
BASSO (5° fascia)	5	Insufficiente

Tabella per la valutazione delle prove d'ingresso Secondaria

LIVELLO	VOTO	GIUDIZIO
ALTO (1° fascia)	10/9	Ottimo / Distinto
MEDIO-ALTO (2° fascia)	8/7	Buono
MEDIO/BASSO (3° fascia)	6	Sufficiente
BASSO (4° fascia)	5/4	Insufficiente

Le fasi del lavoro qui descritto, integrate dalle osservazioni sistematiche in classe, permettono di tratteggiare il profilo della classe in entrata.

4.2. LA VALUTAZIONE IN ITINERE

La valutazione formativa o in itinere consente di rilevare indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche si accerta lo scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione e attività di recupero o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica l'efficacia del proprio metodo di lavoro.

Le prove di verifica formali saranno effettuate da ogni docente con scansione prevalentemente mensile o bimestrale; possono cambiare, tuttavia, come numero, frequenza e tipo a seconda delle ore assegnate a ogni disciplina e di cosa si vuole valutare.

Nelle discipline per le quali sono previsti compiti scritti questi devono essere almeno:

- n. 3 per italiano
- n. 3 per matematica
- n. 3 per prima lingua comunitaria (Inglese)
- n. 2 per seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo).



I compiti o i test scritti devono essere riportati in visione agli alunni entro 15-20 giorni dall'effettuazione della prova e la registrazione degli esiti è riportata nel registro del docente. Le verifiche scritte possono essere visionate dalla famiglia durante il colloquio settimanale con il docente interessato.

4.3. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA

La valutazione sommativa è dedotta

- dalle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento
- dalle rilevazioni effettuate attraverso prove specifiche orali o scritti
- dallo scarto tra il livello di partenza e il livello raggiunto rispetto ai criteri definiti.

Può assumere due articolazioni:

- da un lato misura le conoscenze e le competenze acquisite al termine di un'unità di apprendimento o di un argomento,
- dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione quadrimestrale o scrutinio finale).

Come a inizio anno, vengono effettuate alla fine dell'anno scolastico in alcune discipline delle prove comuni d'Istituto per rilevare il livello in uscita delle classi.

4.4. LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

Per la valutazione quadrimestrale si terrà conto dei risultati delle prove di verifica secondo le diverse tipologie e dell'osservazione sistematica durante il normale svolgimento delle attività scolastiche, nei contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro). Nel processo valutativo si prendono in considerazione inoltre:

- il punto di partenza dell'alunno;
- il percorso personale;
- l'impegno e la partecipazione alle attività proposte e allo svolgimento dei compiti.

I docenti, in seguito a un confronto e a una discussione collegiale, compilano il documento di valutazione che viene integrato da un giudizio descrittivo globale sui processi formativi (ad esempio il livello di autonomia e il grado di responsabilità) e i livelli di apprendimento raggiunti (ad esempio il metodo di studio maturato e i progressi rispetto alla situazione di partenza).



4.5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Come ribadito dalla C.M. 1865/17, la valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Riferimenti essenziali, per la Secondaria di primo grado, sono:

- Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Patto di corresponsabilità;
- Regolamento di Istituto.

Ogni istituzione può determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, nonché al coinvolgimento attivo di alunni e genitori.

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Le informazioni sul comportamento devono essere comunicate alle famiglie così da coinvolgerle attivamente, nel quadro della corresponsabilità educativa.

L'obiettivo ispiratore degli effetti della valutazione del comportamento è coerente con l'acquisizione delle competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Le competenze sociali e civiche, infatti, riguardano quelle forme di comportamento che consentono all'individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

Nella scuola secondaria, la valutazione insufficiente del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, per accertata responsabilità personale nell'assunzione di comportamenti individuati nei commi 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR 249/98, per i quali sono previsti provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, o per violazione dei doveri inerenti la frequenza e la partecipazione scolastica, o per la violazione del rispetto del personale della scuola e degli altri alunni, o per comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola, il voto del comportamento sarà attribuito secondo le corrispondenze riportate nella griglia allegata.

GRIGLIA DI COMPORTAMENTO (allegato 3) - GRIGLIA DISCIPLINARE (allegato 4)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 62/2017; D.M. 741/17

DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007



4.5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Come già specificato, la verifica e la valutazione non sono fatti a sé stanti e non hanno una banale funzione selettiva. Esse informano sul procedere dell'apprendimento, sull'iter della formazione e consentono di modificare tempestivamente i metodi utilizzati. L'efficacia delle strategie adottate per raggiungere gli obiettivi prefissati va, infatti, periodicamente monitorata; in sede di bilancio si valorizza la positività dei fattori che hanno condizionato l'eventuale esito positivo dell'intervento, oppure si ricercano le cause del fallimento per intraprendere nuove strade.

Le prove di verifica sono frutto della collaborazione dei docenti curricolari e del docente di sostegno, così come la programmazione delle verifiche orali.

Nella scelta della tipologia delle prove si deve avere ben chiaro che la loro funzione deve essere formativa e promozionale, volta allo sviluppo della personalità dell'alunno e al miglioramento degli apprendimenti attraverso strategie didattiche che si modifichino dinamicamente grazie a una valutazione sistematica e periodica.

La valutazione degli alunni diversamente abili tende a premiare tutti i miglioramenti che si verificano durante lo svolgimento del percorso scolastico. È riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell'alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa, nella misura in cui evidenzia le mete raggiunte dall'allievo, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. Per questo la valutazione dovrà essere effettuata sulla base degli obiettivi didattici ed educativi individuati nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) e riguarderà gli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI stesso:

- se l'alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate;
- se l'alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite in base agli obiettivi specifici di volta in volta identificati.

Per quanto riguarda le prove nazionali INVALSI (Seconda e Quinta Primaria, Terza Secondaria) gli alunni con disabilità possono sostenere le prove standardizzate ma, qualora il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe lo prevedano, l'alunno (art. 11 comma 4 D.Lgs. 62/2017)

- può sostenere le prove con l'ausilio di misure compensative o dispensative
- può sostenere una prova specificamente adattata
- può essere esonerato dal sostenere la prova

Per quanto concerne la valutazione ad esame conclusivo del primo ciclo, l'alunno con disabilità (art. 11 comma 5 D.Lgs. 62/2017)

- svolge, quando possibile, le **prove ordinarie**, uguali al resto della classe
- sostiene le prove con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.



• sostiene **prove differenziate** predisposte dalla sottocommissione sulla base del PEI, idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ali livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate avranno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (art. 11 comma 6 D.Lgs. 62/2017)

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentino all'esame di Stato viene comunque rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o di corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Le griglie in allegato sono relative alla valutazione delle discipline e del comportamento degli alunni disabili.

La normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 04/2009, esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al PEI e "dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo come valutazione delle performances" dell'alunno.

Per la valutazione delle competenze vale quanto già indicato al paragrafo Valutazione del Comportamento.

GRIGLIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (allegato 5)

4.6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Può comprendere:

- disturbi specifici di apprendimento come la dislessia o la disgrafia
- disturbi evolutivi specifici come quelli dell'attenzione e dell'iperattività
- situazioni di particolare disagio sociale ed economico
- difficoltà temporanee legate alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, ad esempio in caso di recente immigrazione
- difficoltà temporanee legate a gravi problemi familiari.

Quest'area, che comprende problematiche tanto diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali.

La direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.



Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di disturbo specifico dell'apprendimento, è compito doveroso del team dei docenti nella scuola primaria e del Consiglio di Classe nella secondaria indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee.

4.6.1. Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove d'esame, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

La L 170/10 stabilisce che gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. Ad essi sono garantiti adeguate forme di verifica e di valutazione.

In attuazione, l'art. 6 del DM MIUR 12/07/2011, prot. N° 5669, stabilisce che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici enunciati nel medesimo decreto. Si adotteranno modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali

per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, per gli alunni con DSA sarà effettuata, pertanto, tenendo conto del PDP e farà riferimento al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP stesso.

Le alunne e gli alunni con DSA

- sostengono le prove nazionali INVALSI ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP
- le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua straniera.



Per lo svolgimento degli esami di Stato, la commissione può

- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari
- l'utilizzo di strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali l'alunno abbia fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o siano comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti compensativi non dovrà pregiudicare la validità delle prove scritte (D.Lgs. 62/2017 art. 11, comma 9-10-11).
- per l'alunna o l'alunno la cui certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilirà modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
- nel caso in cui, invece, l'alunna o l'alunno siano esonerati su richiesta dei genitori e in accordo con il consiglio di classe, dallo studio delle lingue straniere e seguano, pertanto, un percorso personalizzato, in sede d'esame di Stato sosterranno prove differenziate coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente al fine del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale e nei quadri affissi all'albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento o della differenziazione delle prove.

4.6.2. Valutazione alunni e studenti a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione - è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, e adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio, la dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla scrittura veloce sotto dettatura).

I principi base dei criteri di valutazione saranno:

- prevedere tempi distesi per l'acquisizione delle competenze linguistiche, distinguendo tra lingua per comunicare e lingua per lo studio;
- dare maggiore considerazione ai contenuti rispetto al linguaggio purché comprensibile;
- tenere conto del carattere formativo della valutazione rispetto a quello strettamente certificativo, che potrà essere omesso nella fase di alfabetizzazione per le materie con contenuti che richiedono molta astrazione.

Per la valutazione in itinere saranno considerate:

- le osservazioni sistematiche operate dai docenti (percorso di recupero dello svantaggio linguistico, motivazione, impegno e partecipazione);
- la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza (compresa l'acquisizione del lessico disciplinare);
- il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare.



5. CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

Il D. Lgs. 62/2017 stabilisce che si viene ammessi alla classe successiva della scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti, in sede di scrutinio, con decisione all'unanimità, possono non ammettere alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La non ammissione, da evitare ove possibile al termine della classe prima:

- ha lo scopo di costruire condizioni atte ad attivare-riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- dovrà essere condivisa con le famiglie e accuratamente preparata per l'alunno;
- può essere disposta solo quando siano stati adottati percorsi di recupero o sostegno documentati che non abbiano ottenuto risultati produttivi;

Ai fini della non ammissione alla classe successiva vanno considerate le seguenti condizioni che si verifichino contemporaneamente:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati.

SCUOLA SECONDARIA

Per la scuola secondaria è prevista la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:

- L'alunno è incorso in gravi sanzioni disciplinari, approvate dal Consiglio di Istituto, ovvero allontanamento superiore a 15 giorni o esclusione da scrutinio finale (DPR 249/98 art. 4,6 e D. Lgs. 62/17 art. 6,2).
- Mancata validità dell'anno scolastico: per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola e comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno. Rientrano nel monte ore di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (D. Lgs. 62/17 art. 5,1), in relazione al curricolo del singolo istituto (ad es. 2 ore di strumento in orario pomeridiano nell'indirizzo musicale o 1 ora in più nella sezione Cambridge), ossia sulla base dell'orario complessivo di tutte le discipline e non sulla mera base della lunghezza dell'anno scolastico in giorni stabilita dal calendario regionale. In caso di mancata validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità e delibera di conseguenza la non ammissione alla classe successiva.
- Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline: in questo caso, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione. Per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento, a questa decisione partecipa il docente di religione cattolica o di alternativa che esprimerà, se determinante per la non ammissione, un giudizio motivato iscritto a verbale.



Come avviene per la scuola Primaria, anche nella scuola Secondaria la non ammissione

- · ha lo scopo di costruire condizioni atte ad attivare-riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- dovrà essere condivisa con le famiglie;
- può essere disposta solo quando siano stati adottati percorsi di recupero o sostegno documentati che non abbiano ottenuto risultati produttivi;

Il consiglio di classe, valutato il processo di maturazione dell'alunno nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza e il suo andamento (costanza nell'impegno, risposte positive agli stimoli e ai percorsi individualizzati, assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici), così come le condizioni che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà, delibera l'ammissione o la non ammissione "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" sulla base dei seguenti criteri condivisi:

- se si siano registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza
- se si sia registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi
- se l'alunno abbia frequentato le attività di recupero o i percorsi didattici proposti dalla scuola a partecipazione singola o di gruppo, anche extracurricolari, ottenendo esiti positivi rispetto alla situazione iniziale-

In sede di scrutinio finale, l'alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alla classe successiva orientativamente anche con:

due 4 un 4 e due 5 quattro 5

Motivi di deroga alla non ammissione in caso di frequenza inferiore al monte ore richiesto

Il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali e documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione (D. lgs 62/17 art. 5,2), nei seguenti casi:

- Assenze continuative per gravi motivi di salute, adeguatamente certificati, o per terapie e cure mediche programmate attestate da certificazione medica specialistica
- Assenze per disagio psicologico o socioeconomico familiare documentabili; assenze di alunni con BES che rientrino nell'area dello svantaggio socioeconomico o culturale, non certificati ma riconosciuti dal Consiglio di classe sulla base di elementi oggettivi
- · Assenze per gravi motivi personali o familiari documentate (ad es. lutto di parente stretto, gravi patologie di un componente del nucleo familiare, improvviso trasferimento)
- Assenze per impegni sportivi e agonistici organizzati da federazioni riconosciute dal CONI; per partecipazione ad attività sportive o artistiche/culturali che prevedano gare a livello nazionale o internazionale, debitamente certificate



Nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico il monte ore annuo minimo di frequenza viene calcolato in proporzione al totale di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell'iscrizione.

È compito del consiglio di classe verificare se l'allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe su elencate, impediscano di procedere alla fase valutativa, "considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo" (Circ. Min. n. 20/4 marzo 2011).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

6. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Il DM 741/2017 ha introdotto importanti modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, che si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, verifica i prerequisiti necessari all'ammissione, ovvero:

- Assenza di gravi sanzioni disciplinari, ovvero allontanamento superiore a 15 giorni o esclusione da scrutinio finale (DPR 249/98 art. 4,6 e D. Lgs. 62/17 art. 6,2).
- Validità dell'anno scolastico: il Consiglio accerta che l'alunno abbia frequentato i ¾ del monte ore annuale o che possa usufruire delle deroghe previste dal Collegio Docenti;
- Partecipazione alle prove nazionali Invalsi: il Consiglio accerta che l'alunno abbia sostenuto le prove nazionali Invalsi,;

Verificati i prerequisiti, il Consiglio valuterà il percorso dell'alunno nell'arco del triennio e concorderà il giudizio relativo al comportamento disciplinare.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio potrà:

- deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione;
- deliberare, anche in presenza di carenze, l'ammissione.
- il voto di ammissione, espresso in decimi, **può essere inferiore a sei decimi**.

La commissione d'esame, formata da tutti i docenti delle classi Terze, divisi per sottocommissioni corrispondenti alla classe relativa, è presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto o, in caso di impedimento; da un docente della Secondaria individuato dal Dirigente stesso.

Della commissione fanno parte anche il docente di Religione Cattolica o Alternativa, che presenzierà al colloquio degli alunni che si siano avvalsi di tale insegnamento, e l'eventuale docente di Sostegno.





Non fa parte della commissione il docente che svolga attività di potenziamento dell'offerta formativa.

L'alunno ammesso sosterrà a questo punto **3 prove scritte e un colloquio** pluridisciplinare:

- 1. Prova scritta di Italiano.
- 2. Prova scritta di Matematica.
- 4. Prova scritta di Inglese e seconda lingua straniera (Francese/Spagnolo).
- 6. Prova orale (colloquio multidisciplinare).

Ogni prova verrà valutata con un voto numerico intero espresso in decimi.

PROVA DI ITALIANO:

Secondo le indicazioni del Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la commissione predispone tre terne di tracce, ognuna composta da:

- un testo narrativo coerente con situazione, argomento, scopo e destinatario indicati nella traccia:
- un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- sintesi e comprensione di un testo letterario.

Verranno valutate:

• la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero.

PROVA DI MATEMATICA:

La prova consiste nella soluzione di tre quesiti riguardanti gli argomenti svolti durante l'ultimo anno scolastico.

Verranno valutate:

• la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle diverse aree previste.



PROVA DI LINGUE STRANIERE (inglese – francese/spagnolo):

La prova è unica ma articolata, come da disposizioni di legge, in due sezioni:

- 1. Inglese: brano con questionario di comprensione del testo a risposta aperta più domanda personale su argomento affine.
- 2. Francese/Spagnolo: brano con esercizi di comprensione del testo (vero/falso, scelta multipla e risposta aperta) più domanda personale.

Per le domande sulla comprensione del testo verranno valutate:

- Comprensione del testo e delle domande
- Completezza, grado di rielaborazione e lessico Competenze grammaticali e ortografiche

Per la parte personale <u>saranno valutate</u>:

- Esaustività e ampiezza
- Struttura ed efficacia comunicativa Proprietà lessicale
- Correttezza grammaticale ed ortografica

La prova scritta, per entrambe le lingue straniere, per gli alunni DA consiste in un brano con esercizi di comprensione del testo di varia tipologia (vero/falso, scelta multipla, domanda aperta), in accordo con i PEI. Sarà valutata principalmente la comprensione del testo, in accordo con quanto stabilito dal PEI e in continuità con le prove svolte durante l'anno.

COLLOQUIO ORALE PLURIDISCIPLINARE:

Il colloquio orale è "finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" (DM 741/17 art. 10). Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione.

Verranno valutate:

- la coerenza, la correttezza e l'efficacia espositiva
- l'acquisizione delle conoscenze
- · la capacità di operare collegamenti
- la capacità di rielaborare i contenuti

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.



ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE:

In base al DM 741/17, all'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono:

- Gli esiti delle 3 prove scritte (italiano, matematica, inglese e 2ª lingua)
- L• 'esito della prova orale
- Il voto di ammissione

Il voto finale è costituito dalla **media (aritmetica) dei voti** in decimi ottenuti nelle tre prove scritte e nel colloquio, non arrotondata, sommata al voto di ammissione. Il voto che ne consegue viene arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Conseguono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità (DM 741/17, art. 13, c.7).

Al voto complessivo espresso in decimi si accompagna una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Per gli studenti DA e con DSA certificati, la valutazione terrà conto di quanto stabilito rispettivamente nel PEI e nei PdP (si vedano i paragrafi relativi nelle pagine precedenti).

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, come si può leggere nella Nota Congiunta MIUR-Invalsi del 18-02- 2014 sulla partecipazione degli alunni con BES alle prove Invalsi 2014, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.



7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- 7.1. Al termine dell'ultimo anno della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, è prevista la certificazione delle competenze disciplinari e trasversali, che attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli studenti. Tale certificazione ha valenza squisitamente educativa, di documentazione del percorso compiuto da commisurare al "profilo delle competenze" in uscita dal primo ciclo, che rappresenta "l'obiettivo generale d sistema educativo e formativo italiano" (Indicazioni Nazionali 2012)
- 7.2. La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici, ma accompagna tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi (Circ. min. 3 febbraio 2015).
- 7.3. Per la Certificazione delle Competenze, in uscita dalla classe V della Scuola Primaria e dalla classe Terza della Scuola Secondaria di I grado, l'Istituto ha adottato il modello ministeriale in linea con quanto stabilito dal DM 742/17
- **7.4.** La certificazione delle competenze viene compilata dal consiglio di classe solo per gli alunni ammessi all'esame e consegnata alle famiglie degli alunni che lo abbiano superato.
- 7.5. Una sezione viene predisposta e redatta dall'Invalsi e descrive il livello raggiunto dall'alunno nelle prove nazionali effettuate nei mesi precedenti l'esame (con l'eccezione degli alunni dispensati o che abbiano sostenuto prove differenziate, per i quali spetta al consiglio di classe redigere la certificazione).

Si allegano:

- Modello certificazione competenze Primaria come da DM 742/17 (allegato 6)
- Modello certificazione competenze Secondaria come da DM 742/17 (allegato 7)
- Griglia per la valutazione delle competenze di cittadinanza (allegato 8)
- Griglia per l'osservazione sistematica nei progetti trasversali (allegato 9)

NORMATIVA:

DM 742/17 e modelli di certificazione allegati;

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 9/01/2018



8. PROVE NAZIONALI INVALSI

Il D. lgs. 62/17 ha introdotto importanti modifiche anche per la parte relativa alle prove nazionali Invalsi, che contribuiscono al processo di autovalutazione di ogni istituzione, forniscono strumenti per il progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica e costituiscono attività ordinaria di istituto.

Le rilevazioni Invalsi (art. 4), che si svolgono di solito nel mese di maggio, vengono effettuate in

- Italiano e Matematica per le classi Seconde della scuola Primaria
- Italiano, Matematica e Inglese per le classi Quinte della scuola Primaria.
- La prova di Inglese si costituisce di due parti, una dedicata alla comprensione del testo, una all'ascolto.

Nella scuola Secondaria, la rilevazione Invalsi non costituisce più una delle prove dell'esame conclusivo del primo ciclo ma si svolge durante l'anno scolastico, entro il mese di aprile. È prerequisito indispensabile all'ammissione all'esame.

Come da art. 7, dall'anno scolastico 2017-18 le prove standardizzate sono computer based e vengono effettuate in

- Italiano
- Matematica
- Inglese (comprensione e ascolto)

L'Invalsi, a seguito dello svolgimento delle prove, restituisce alle scuole gli esiti delle varie classi e dell'istituto nel suo complesso, rapportandolo ai risultati ottenuti nella regione di appartenenza e a livello nazionale.

Restituisce, solo alle classi Terze della scuola Secondaria, la certificazione delle competenze relativa alle prove sostenute a integrazione della scheda di valutazione preparata dal consiglio di classe.

NORMATIVA:

D. Lgs. 62/17;

DM 742/17:

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 9/01/2018.